

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:** VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RISORSE FORESTALI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G11771 del 13/10/2020

Proposta n. 15294 del 09/10/2020

**Oggetto:**

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Castel di Tora (RI). Periodo di validità 2020/21 - 2034/35. Approvazione.

**Proponente:**

Estensore	VITELLONI PIERPAOLO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAGLIOPPA PIERLUCA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. ROCCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	F. TOSINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Castel di Tora (RI).  
Periodo di validità 2020/21 – 2034/35. Approvazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione Regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale "Valutazioni ambientali e Bonifiche";

VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le Aree 'Ciclo integrato dei rifiuti' e 'Valutazione di incidenza' all'interno della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 febbraio 2017, all'interno della ex Direzione regionale "Valutazioni ambientali e Bonifiche";

VISTO l'Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti", con il quale, tra l'altro, si è provveduto a sopprimere l'Area "Valutazione di incidenza" e ad istituire l'Area "Valutazione di incidenza e Risorse Forestali", all'interno della quale sono confluite le competenze dell'ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 2018;

VISTA la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell'Area Foreste e Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020;

VISTA la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G07670 del 01/07/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali all'Arch. Marco Rocchi;

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il suo Regolamento di attuazione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926;

VISTA la L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002 e s.m.i. recante norme in materia di gestione delle risorse forestali ed in particolare l'art. 16 che disciplina l'approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale in istruttoria presso gli Uffici regionali ed il collegato Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e ss.mm.ii., di attuazione dell'art. 36 della L.R. 39/2002;

VISTA la D.G.R. n. 126 del 14 febbraio 2005, che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti tecnici per la redazione della pianificazione forestale;

VISTA la Determinazione n. B2457 del 09.06.2009 *"Tagli selvicolturali intercalari, tagli di avviamento e/o conversione ad alto fusto e validità del Piano dei Tagli dei PGAF/PPT"*;

VISTA la nota n. 356031 del 27/09/2013 dell'Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti *"Parere in merito alla necessità che i Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica"* dove, pur ribadendo che ... *"in generale il PGAF è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e che solo dopo il rilascio di tale atto gli interventi previsti nel piano possono essere considerati esentati dal regime autorizzatorio..."* si ritiene tuttavia ammissibile che ... *"qualora il PGAF preveda interventi tutti ricadenti nella disposizione dell'art. 149 del Dlgs 42/2004, l'autorizzazione non sia necessaria..."*;

CONSIDERATO che il PGAF è lo strumento volto a garantire la rinnovazione dei boschi e che, non prefigurandosi cambio della destinazione d'uso, il taglio dei boschi in quanto attività colturale, ai sensi del sopra citato art. 149 del DLgs n. 42/2004, non necessita, anche secondo quanto espresso dalla nota della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti citata, di autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 5 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 16 della L.R. n. 39/2002 e smi in merito alle procedure amministrative previste per l'approvazione regionale degli strumenti pianificatori;

CONSIDERATO che le operazioni diverse dal taglio colturale, previste nel PGAF, sono da intendersi come linee di indirizzo e, sebbene autorizzate per quanto di competenza dell'Area, dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che è stato avanzato specifico quesito alla competente struttura regionale in materia paesaggistica, al fine di chiarire le procedure abilitative degli interventi di utilizzazione forestale in presenza di vincoli dichiarativi ex art. 136 del DLgs n. 42/2004, e in merito alla fattibilità di sottoporre i PGAF stessi ad autorizzazione paesaggistica in alternativa ai singoli interventi di taglio;

VISTA la nota n. 6422 del 05/05/2014 dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti che invita la proprietà a seguire l'iter procedurale previsto dalla normativa per l'autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO che gli interventi forestali in ambiti in cui si sovrappongono vincoli di cui agli articoli 142 ("ope legis") e 149 del DLgs 42/2004, non risulterebbero soggetti all'onere di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica, stante il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 1996, mentre, al contrario, gli interventi forestali in ambiti in cui si sovrappongono vincoli di cui

agli articoli 136 (“vincoli dichiarativi provvedimenti”) e 149 del DLgs 42/2004, sarebbero soggetti all’onere di acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica, sulla scorta di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 717 del 27/01/2015;

CONSIDERATO, pertanto, per quanto concerne il vincolo paesaggistico di natura dichiarativa ex art. 136 del DLgs n. 42/2004, che la Regione Lazio comunica che l’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica riguarda esclusivamente il singolo progetto attuativo di utilizzazione forestale e non l’atto di pianificazione, e che l’onere di acquisizione della suddetta autorizzazione gravi a carico della proprietà o del detentore del bene, così come stabilito dall’art. 146 del Codice medesimo;

VISTO l’art. 2, commi 31, 32 e 33 della Legge Regionale n. 7 del 14 luglio 2014 e ss.mm.ii. “*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie*”, di soppressione del Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;

CONSIDERATO che l’Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi della normativa citata, per effetto delle funzioni delegate, rilascia, contestualmente alla presente approvazione, parere positivo ex art. 6 del RR n. 7 del 18 aprile 2005;

VISTA la nota n. 659575 del 23/10/2018 in cui l’Area regionale competente per gli Usi Civici, a seguito della Legge Nazionale 20/11/2017 n. 168 “*Norme in materia di domini collettivi*”, dichiara che gli enti gestori di usi civici non sono più obbligati ad ottenere l’approvazione di quelle norme regolamentari necessarie alla gestione dei loro beni, in quanto demandate al dominio collettivo nelle forme che essi stessi si daranno, e che, pertanto, ai fini della competenza in materia, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente gestore in cui si attesti che non venga ostacolato o limitato in alcun modo l’esercizio dei diritti collettivi esistenti e che l’Ente stia provvedendo alla creazione, laddove inesistente, della necessaria amministrazione separata;

VISTA la proposta di Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Castel di Tora (RI), avanzata dall’istante a seguito di finanziamento nell’ambito del PSR Lazio 2007/2013;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Castel di Tora n. 8 del 30/04/2015 di approvazione del Regolamento per la gestione del diritto di uso civico di pascolo e di legnatico;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Castel di Tora n. 9 del 30/04/2015 di adozione del PGAF;

CONSIDERATO che l’istruttoria ai sensi della DGR n. 126/2005 è stata avviata con inoltro del Verbale del tavolo Tecnico di Presentazione, tenutosi il 15/02/2018 presso la sede della VIII Comunità Montana del Turano, trasmesso con nota n. 114518 del 01/03/2018;

VISTA la relazione tecnica, redatta dal Dott. Andrea Pieroni, funzionario della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, ai sensi dell’Atto di organizzazione n. G02809 del 07/03/2018, e pervenuta con nota n. 2438 del 13/11/2019, acquisita agli atti in pari data con protocollo n. 914480;

CONSIDERATO che con nota n. 554886 del 25/06/2020 è stato convocato il Tavolo tecnico di approvazione, che si è tenuto il 22/07/2020 ed il cui verbale – che qui si intende richiamare – è stato inviato a tutti gli enti competenti con nota n. 672497 del 28/07/2020;

VISTO il Nulla osta con prescrizioni, inviato con nota n. 892 del 15/09/2020 dalla Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia ed acquisito agli atti con protocollo n. 808097 del 21/09/2020;

CONSIDERATO che a seguito della relazione del Dott. Pieroni, dei sopralluoghi effettuati e delle considerazioni sviluppate in sede di tavolo tecnico di approvazione si rappresenta quanto segue: le

fasce AIB possano essere realizzate solo lungo le strade provinciali e comunali asfaltate, aumentando il numero delle matricine – soprattutto di oltre turno purché stabili – ma non avviando ad alto fusto con il rischio di creare settori di difficile gestione selvicolturale; la particella 28 è in Comune di Ascrea, pertanto va certificato dal Comune l'origine di tale proprietà e andrà pubblicato il PGAF anche in Comune di Ascrea; nelle pinete, tra cui la PF 17D in cui si prevede un dirado dal basso, spalcatura e AIB lungo la viabilità si potrà attuare il diradamento anche ai sensi di quanto sviluppato nel progetto LIFE SELPIBIO;

VISTO il seguente Piano dei tagli, in cui i diradamenti e gli avviamenti possono essere realizzati in qualsiasi anno del periodo mentre i cedui potranno essere tagliati nel triennio previsto con la possibilità di slittare, senza andare in variante, alla stagione silvana successiva:

<i>Stagione Silvana al taglio</i>	<i>PF</i>	<i>Compresa</i>	<i>Superficie (ha)</i>	<i>Classe cronologica</i>	<i>Intervento</i>
2020 - 2023	16A	200	5,03	36 - 40	ceduazione
2020 - 2023	9B	100/200	11,52	60 - 65	ceduazione
2023 - 2026	11A	100/200	3,39	60 - 65	ceduazione
2023 - 2026	10B	100/200	6,22	60 - 65	ceduazione
2026 - 2029	3	200	4,67	50 - 55	ceduazione
2026 - 2029	5A	200	6,32	50 - 55	ceduazione
2029 - 2032	2A	200	12,71	45 - 50	ceduazione
2032 - 2034	19	200	6,79	45 - 50	ceduazione
2020 - 2034	27	100	19,05	70 - 75	avviamento
2020 - 2034	17D	400	2,33	60 - 65	diradamento

PRESO ATTO delle risultanze del Tavolo tecnico di approvazione dal quale si evince che il PGAF è meritevole di approvazione con prescrizioni;

RIBADITO quanto emerso durante il sopra citato Tavolo di approvazione riguardo la viabilità forestale, nel quale si ritiene ammissibile l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria - così come meglio specificato dalla Regione Lazio con circolare n. 76026 del 22/02/2012 - che non compromettano l'assetto idrogeologico e lo stato dei luoghi e che per un eventuale recupero delle piste trattorabili e/o realizzazione ex-novo delle strade e/o sentieri, vengano acquisiti, sulla base di progettazione specifica, i pareri da parte degli Enti competenti, così come indicato nelle normative vigenti;

RITENUTO che l'avvenuta approvazione della proposta di PGAF abbia valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso proposte, non configurando collaudo dei dati dendrometrici e che la suddetta approvazione non certifichi le provvigioni legnose presenti su ogni PF e nel complesso del Piano, ma attesta unicamente la coerenza del Piano con la normativa vigente, la coerenza dello stato dei luoghi con quanto riportato nella pianificazione – sebbene appurato sulla base delle dichiarazioni del tecnico, della proprietà e sulla verifica a campione – e approva le scelte selvicolturali di gestione e trattamento previste;

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento forestale, così come stabilito dall'art 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/2005 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

CONSIDERATO che la normativa forestale prevede l'applicazione di disposizioni integrative da parte dei Provvedimenti di autorizzazione, così come stabilito dall'art. 6 comma 2 e dall'art. 45 comma 4 della L.R. n. 39/2002 e smi;

PRESO ATTO che la Determinazione di approvazione regionale rappresenta il Provvedimento finale abilitativo da parte dell'Amministrazione deputata ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 14/1999 e smi e della L.R. n. 39/2002 e smi;

RITENUTO OPPORTUNO approvare il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Castel di Tora (RI). Periodo di validità 2020/21 – 2034/35, per gli interventi ricadenti nelle disposizioni dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004;

#### DETERMINA

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) di prendere atto delle risultanze del Tavolo Tecnico di approvazione dal quale si evince che il PGAF è meritevole di approvazione;
- b) di approvare, per gli interventi ricadenti nelle disposizioni dell'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Castel di Tora (RI). Periodo di validità 2020/21 – 2034/35, che si compone della seguente documentazione:

- Elaborato "Relazione illustrativa" con allegati:
  - 1 – "Descrizioni particellari";
  - 2 – "Riepiloghi degli elaborati";
  - 3 – "Elaborati dendro-auxometrici delle aree di saggio";
  - 4 – "Piano dei tagli del decennio e del lungo periodo";
  - 5 – "Registro economico degli interventi";
  - 6 – "Caratteristiche della viabilità";
  - 7 – "Dati catastali";
  - 8 – "Calcolo del carico di bestiame sostenibile dai pascoli";
  - 9 – "Check list fauna";

#### Cartografia:

- ✓ Tavola I "Carta corografica e dei vincoli territoriali 1:25.000;
- ✓ Tavola II "Carta delle comprese 1:10.000";
- ✓ Tavola III "Carta degli interventi 1:10.000";
- ✓ Tavola IV "Carta della viabilità e delle infrastrutture 1:10.000";
- ✓ Tavola V "Mosaico catastale 1:10.000";

- Regolamento per la gestione del diritto di uso civico di pascolo e di legnatico";

- c) di stabilire che il presente provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del RR n. 7/2005;
- d) che gli interventi di ceduzione previsti nei differenti periodi (bienni) possano essere attuati anche nella stagione silvana seguente senza dover ricorrere alla variante del PGAF;
- e) di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all'interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo l'obbligo di acquisire, preventivamente all'esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti;
- f) di stabilire che gli interventi di diradamento, avviamento e/o intercalari, potranno essere effettuati in qualsiasi periodo di validità del PGAF per le PF incluse nel Piano dei tagli;
- g) che la validità della comunicazione per gli interventi di attuazione del PGAF sia pari a 24 mesi;
- h) di stabilire che l'esbosco potrà protrarsi fino al 15 giugno di ogni anno, se non diversamente stabilito dai vincoli presenti;
- i) di stabilire le seguenti prescrizioni:

1. il Piano dei tagli è sostituito dal seguente prospetto:

Stagione Silvana al taglio	PF	Compresa	Superficie (ha)	Classe cronologica	Intervento
2020 - 2023	16A	200	5,03	36 - 40	ceduzione
2020 - 2023	9B	100/200	11,52	60 - 65	ceduzione

2023 - 2026	11A	100/200	3,39	60 - 65	ceduazione
2023 - 2026	10B	100/200	6,22	60 - 65	ceduazione
2026 - 2029	3	200	4,67	50 - 55	ceduazione
2026 - 2029	5A	200	6,32	50 - 55	ceduazione
2029 - 2032	2A	200	12,71	45 - 50	ceduazione
2032 - 2034	19	200	6,79	45 - 50	ceduazione
2020 - 2034	27	100	19,05	70 - 75	avviamento
2020 - 2034	17D	400	2,33	60 - 65	diradamento

2. vengano scrupolosamente osservate le disposizioni contenute nel nulla osta della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia:

- la PF n. 9B sia governata a ceduo fino al limite altimetrico di 1.000 m s.l.m. e sia invece preclusa al taglio e lasciata alla naturale evoluzione la porzione sovrastante i 1.000 metri di quota;
  - per la PF n. 11A venga mantenuta una fascia di protezione (preclusa al taglio) larga 50 metri dal margine superiore della stessa, a contatto con il prato-pascolo;
  - per la PF n. 2A (per la parte interna all'area protetta) venga rilasciata una fascia di rispetto ampia 50 metri (preclusa al taglio) a contatto con la prateria sommitale;
  - nelle ceduazioni venga garantita una fascia di protezione (eventualmente avviata ad alto fusto) preclusa al taglio, larga non meno di metri 10 per lato, da corsi d'acqua, fossi, impluvi, creste e nelle aree a margine dei pascoli, al fine di evitare possibili dissesti idrogeologici;
  - il rilascio degli allievi e delle matricine deve essere preferito lungo i sentieri e al margine delle particelle forestali;
  - le matricine devono avere un diametro al petto non inferiore a 14 cm;
  - le fasce antincendio vengano realizzate solo lungo le strade provinciali e comunali asfaltate, con divieto di realizzarle lungo strade sterrate, mulattiere o sentieri;
  - non è consentita l'apertura di nuove piste forestali;
  - nelle ceduazioni il numero delle matricine non deve essere inferiore a 120/ha;
3. che nel rilascio delle matricine siano favorite le specie poco presenti al fine di favorire la biodiversità, la resistenza e la resilienza dei soprassuoli;
4. la PF 4A dovrà essere rilasciata ad evoluzione naturale;
5. il turno dei cedui dovrà essere di 35 anni e nelle PF a conifere da diradare si potrà prendere in considerazione anche la metodologia del diradamento selettivo mediata dal progetto LIFE SELPIBIO [www.selpibio.eu](http://www.selpibio.eu);
6. nelle PF da avviare e/o diradare sarà necessario acquisire ulteriori dati dendrometrici e definire la massa da prelevare e quella da rilasciare a dote del bosco con Aree di saggio sul 4% della superficie da utilizzare; laddove tali dati risultino differenti da quelli di Piano rivalutati si dovrà prendere in considerazione l'ipotesi più conservativa;
7. andrà garantita la sicurezza idraulica lungo i fossi dove si prevede il rilascio di fasce di rispetto;
8. il pascolo potrà essere esercitato sotto i 1200 m.l.m. dal 1 aprile al 30 dicembre e le 140 UBA ammesse al pascolo sono vincolate alla realizzazione delle opere di miglioramento dei pascoli, attraverso turnazione del bestiame e ripulitura con mezzi meccanici, finalizzata a contenere l'avanzamento del bosco;
9. si dovranno apporre i vertici dei confini particellari forestali lungo la viabilità principale prima dell'emissione della Determinazione di esecutività;

j) di stabilire l'obbligo, per la Proprietà, di osservare le seguenti disposizioni:

- predisporre una dichiarazione del legale rappresentante, da inviare presso le strutture regionali prima della predisposizione del provvedimento di esecutività, in cui si attesti che il presente PGAF non ostacoli o limiti in alcun modo l'esercizio dei diritti collettivi esistenti e che, non disponendo di una amministrazione separata degli Usi Civici, il Comune si sta adeguando a quanto disposto dalla normativa di settore;
- provvedere alla pubblicazione per 15 gg, presso l'Albo pretorio dei Comuni territorialmente competenti (Comune di Castel di Tora e Comune di Ascrea, per quanto concerne la PF 28), di tutto il materiale del PGAF e della presente Determinazione;
- permettere a chiunque ne faccia richiesta, di esprimere osservazioni in merito al PGAF per 30 gg. dalla pubblicazione;
- predisporre una dichiarazione del legale rappresentante del Comune di Castel di Tora e del Comune di Ascrea, in cui si certifichi, sia l'avvenuta pubblicazione del PGAF, sia la presenza o meno di osservazioni nei 30 gg., da inviare presso le strutture regionali prima della predisposizione del provvedimento di esecutività;
- fare riferimento ad imprese forestali iscritte all'elenco regionale e, contestualmente alla consegna dei lotti alienati, se ritenuto opportuno, individuare il sorvegliante al taglio, anche tra il personale dell'Ente;
- nominare, contestualmente alla consegna dei lotti alienati, il collaudatore, ribadendo che, ai sensi della normativa vigente, non può coincidere con il progettista e con il sorvegliante al taglio;
- provvedere, ai sensi della normativa vigente in termini di trasparenza e accessibilità, a rendere sempre consultabile sul sito del Comune tutta la documentazione del PGAF;
- inviare Comunicazione Inizio attività, da effettuarsi con 60 giorni di anticipo rispetto alla data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni ai sensi della LR 39/2002, (Provincia per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari), alla Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia – se del caso – nonché al Gruppo Carabinieri Forestale ed alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competenti. Alla Comunicazione, che dovrà attestare la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione Forestale e Territoriale vigente, l'immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti, dovrà essere allegato un progetto attuativo, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, caratterizzato da estratto cartografico, sintesi della descrizione particellare ed elaborazioni dendrometriche - desunte da nuove aree di saggio o dall'aggiornamento dei dati di Piano - della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria);
- comunicare, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente e alla Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, la data effettiva dell'inizio delle operazioni di campo/consegna dei lotti con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio, nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale  
Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)